

CONTRIBUTO UNIFICATO



21218/14

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Opposizione a  
decreto ingiuntivo  
Società cooperativa  
edilizia  
Credito del socio  
relativo al  
"residuo attivo"

Composta da:

- Dott. Ugo Vitrone - Presidente -
- Dott. Antonio Didone - Consigliere -
- Dott. Rosa Maria Di Virgilio - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Loredana Nazzicone - Consigliere -

R.G.N. 25910/08

Cron. 21218

Rep. 3750

Ud. 27/06/14

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

\_\_\_\_\_ s.r.l., elettivamente  
 domiciliata in Roma, via \_\_\_\_\_ presso lo  
 studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che la rappresenta  
 e difende per mandato speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

nei confronti di

\_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in Roma,  
 via \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv.  
 \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'avv.

per procura speciale in calce al ricorso

notificato dalla cooperativa;

- controricorrente -

1344  
2014

BASTA



avverso la sentenza n. 3534/07 della Corte d'appello di  
Roma emessa in data 22 giugno 2007 e depositata il 6  
settembre 2007, R.G. n. 2513/2002;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto  
procuratore generale dott. Rosario Giovanni Russo che  
ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza del  
ricorso con condanna alle spese;

Rilevato che:

1. ha ottenuto dal Presidente del  
Tribunale di Roma, in data 12 ottobre 1999,  
l'emissione di decreto ingiuntivo per lire  
6.058.458, nei confronti della  
di cui era stato socio sino  
al recesso esercitato nel 1990, dopo l'  
assegnazione dell'alloggio sociale. Ha esposto il  
ricorrente in via monitoria che la  
con comunicazioni del 20  
dicembre 1994 e 30 gennaio 1995, dopo aver dato  
atto dell'esistenza di residui attivi,  
quantificati per ogni singolo socio, si era  
impegnata al rimborso, mano a mano che le poste  
attive del conto finale si fossero rese  
disponibili e liquidabili. A tale comunicazione  
non era però seguito alcun versamento da parte  
della società cosicché il aveva proposto  
il proprio ricorso per decreto ingiuntivo quanto  
alla somma riconosciuta di sua spettanza e pari a



6.058.458 lire.

2. Ha proposto opposizione la Cooperativa rilevando che il credito vantato da \_\_\_\_\_ non poteva considerarsi né liquido né esigibile sino alla redazione del conto finale della società e cioè al completamento del programma sociale cui si opponeva un articolato contenzioso con la s.p.a. \_\_\_\_\_ società alla quale era stata affidata l'esecuzione delle opere oggetto del progetto sociale.
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5690/2001 del 13 febbraio 2001, ha respinto l'opposizione ritenendo doversi dare rilievo alle sole risultanze di bilancio senza differenziare rendiconto provvisorio e conto finale. Il Tribunale ha riconosciuto alla missiva del 30 gennaio 1995 la natura e la funzione proprie della ricognizione di debito. Ha ritenuto che il riferimento alla pendenza di un contenzioso con l'impresa appaltatrice aveva avuto l'unica ragione di evidenziare la possibilità della sopravvenienza di ulteriori poste attive mentre la richiesta di sottoscrivere una dichiarazione di "co-obbligazione" allegata a una polizza fideiussoria era strumentale al conseguimento di ulteriori crediti per rimborso dell'IVA.
4. La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
5. Ricorre per cassazione la \_\_\_\_\_ affidandosi



a tre motivi di impugnazione.

6. Si difende con controricorso

Ritenuto che

7. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 633 e segg. c.p.c. e dell'art. 2516 c.c., in relazione agli artt. 2423 e segg. c.c. La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito: "visti gli art. 2423 e seguenti c.c., dica la Corte se solo a seguito di una delibera sociale che accerti la realizzazione del programma sociale (rectius: bilancio finale di liquidazione) e determini saldi attivi e passivi della gestione societaria possono eventualmente sorgere in capo ai soci posizioni creditorie verso una cooperativa a r.l. e se, prima di tale momento, alcun socio possa vantare un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della società cooperativa stessa?"

8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 1988 c.c. La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito: "alla luce dell'art. 1988 c.c. dica la Corte se è vero che, in presenza di una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. si verifica una inversione dell'onere della prova e se, pertanto, la parte sulla quale incombe tale onere, qualora lo riesca ad assolvere, non è tenuta all'adempimento di quanto

Brown



in precedenza riconosciuto?"

9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, violazione dell'art. 2516 c.c. in relazione agli artt. 2423 e segg. c.c. La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito: "alla luce degli artt. 2516 e 2423 e seguenti c.c., dica la Corte se è vero che solo a seguito della realizzazione del programma sociale, accertata attraverso l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, possano determinarsi saldi attivi o passivi della gestione societaria e sorgere in capo ai soci posizioni creditorie verso la società?"

10. Il ricorso appare fondato e i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logica e giuridica.

11. La decisione appare infatti viziata nel ritenere definibile una posizione creditoria dei soci verso la società, da ritenersi liquida ed esigibile e quindi oggetto del diritto all'immediato pagamento dei residui attivi riconosciuti dalla società, prima della chiusura del programma sociale e della redazione del conto finale che solo può consentire una definitiva quantificazione della posizione creditoria o debitoria dei soci nei confronti della società.

12. In tema di società, la costituzione del rapporto societario e l'originario conferimento, pur



rappresentando il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, non rilevano come fatto direttamente genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente, configurandosi la posizione di quest'ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato a divenire attuale soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione (del patrimonio della società o della singola quota del socio, al verificarsi dei presupposti dallo scioglimento del rapporto societario soltanto nei suoi confronti), ed alla condizione che a tale momento dal bilancio (finale o di esercizio) risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l'attribuzione "pro quota" al socio stesso di valori proporzionali alla sua partecipazione (cfr. Cass. civ. sezione I n. del 2011, Cass. civ. S.U. n. 22659 del 23 ottobre 2006, Cass. civ. sezione I n. 20169 del 12 ottobre 2004).

13. Il principio, affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità, trova la sua ragione fondamentale nel rispetto della parità di trattamento dei soci, oltre che nella garanzia di realizzazione del programma sociale, cosicché deve ritenersi incompatibile con la sua realizzazione l'accertamento di una volontà contraria della società.

14. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente



cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di accoglimento dell'opposizione della Cooperativa al decreto ingiuntivo.

15. In considerazione del carattere confusivo delle comunicazioni della società ai soci le spese dell'intero giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, in accoglimento dell'opposizione della Cooperativa, revoca il decreto ingiuntivo opposto. Compensa le spese processuali dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 giugno 2014.

Il Giudice rel.

Giacinto Brogini



Il Presidente

Ugo Vitrone

Il Funzionario Giudiziario  
Antonio CASANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 8 OTT 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Antonio CASANO